

# REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 21/2013 DEL CONSIGLIO

del 10 gennaio 2013

che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti da Taiwan e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea <sup>(1)</sup> («regolamento di base»), in particolare l'articolo 13,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

### 1. PROCEDIMENTO

#### 1.1. Misure in vigore

- (1) Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 <sup>(2)</sup> («regolamento iniziale») il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo del 62,9 % sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese («RPC») per tutte le società non menzionate dall'articolo 1, paragrafo 2, e dall'allegato 1 di detto regolamento. Tali misure sono denominate nel seguito «misure in vigore» e l'inchiesta che ha portato all'istituzione delle misure mediante il regolamento iniziale è denominata «inchiesta iniziale».

#### 1.2. Domanda

- (2) Il 10 aprile 2012 la Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, e all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, che l'invitava ad aprire un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della RPC, nonché a sottoporre

a registrazione le importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti da Taiwan e dalla Thailandia, dichiarati o meno originari di tali paesi.

- (3) La domanda è stata presentata da quattro produttori dell'Unione di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, vale a dire Saint-Gobain Adfors CZ s.r.o., Tolnatek Fonalfeldolgozo es Muszakiszovet-gyarto Bt., Valmieras stikla šķiedra AS e Vitrolan Technical Textiles GmbH.
- (4) Tale domanda conteneva elementi di prova sufficienti a dimostrare che, a seguito dell'istituzione delle misure in vigore, è stata operata una modifica significativa nella configurazione degli scambi (esportazioni dalla RPC, da Taiwan e dalla Thailandia verso l'Unione) e che non esistevano motivazioni o giustificazioni economiche sufficienti diverse dall'istituzione delle misure in vigore. Questa modifica della configurazione degli scambi sembrava dovuta al trasbordo a Taiwan e in Thailandia di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della RPC.
- (5) Gli elementi di prova dimostravano inoltre che gli effetti riparatori delle misure in vigore risultavano compromessi in termini sia di quantità che di prezzo. Secondo questi stessi elementi risultava che l'incremento delle importazioni da Taiwan e dalla Thailandia avveniva a prezzi inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito nell'inchiesta iniziale.
- (6) Infine, è stato dimostrato che i prezzi di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti da Taiwan e dalla Thailandia erano oggetto di dumping rispetto al valore normale stabilito durante l'inchiesta iniziale.

#### 1.3. Apertura

- (7) Sentito il comitato consultivo e avendo stabilito che esistevano elementi di prova sufficienti per giustificare

<sup>(1)</sup> GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

<sup>(2)</sup> GU L 204 del 9.8.2011, pag. 1.

